

Publicato il 20/02/2018
N. 00482/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00673/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2009, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Giovanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Plebisciti, 13;

contro

Comune di X., Responsabile del Settore Edilizia Privata; non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

dell'ordinanza n. 4 del 8.1.2009, di ingiunzione alla demolizione, ovvero alla messa in pristino dei lavori indicati in premessa, ed eseguiti in assenza di permesso di costruire, entro 90 giorni, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso, ivi compresa la nota n. 12903/10.10 del 8.9.2008.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato il Comune di X., che non si è costituito in giudizio, ha ingiunto la demolizione di una piscina realizzata dal ricorrente sul retro della propria abitazione.

All'udienza pubblica del 6.2.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che l'opera abusiva oggetto del provvedimento impugnato consiste in una piscina in muratura interrata, avente lunghezza di m. 12, larghezza di m. 6, e profondità di m. 1,20, contornata da un camminamento laterale di m. 1,20, posta a m. 19,30 dal muro perimetrale dell'abitazione dell'istante.

Ritiene il Collegio che, a prescindere dalla correttezza dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il manufatto ricadrebbe nella fascia di rispetto stradale di cui all'art. 27 c. 2 delle Norme tecniche di Attuazione allegate al P.R.G., contestata nell'ambito del secondo motivo, il medesimo risulta in ogni caso legittimo, nella parte in cui ha qualificato gli interventi di che trattasi in termini di "nuova costruzione" eseguita in assenza di permesso di costruire, dovendosi pertanto respingere il primo motivo.

Infatti, poiché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, fra di essi deve intendersi ricompresa anche una piscina, non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 16.3.2017, n. 1503).

In particolare, evidenzia il Collegio che, malgrado la giurisprudenza riconduca effettivamente all'ambito delle pertinenze le piscine prefabbricate (C.S., Sez. V, 16.4.2014, n. 1951, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.2.2015, n. 441, T.A.R. Liguria, Sez. I, 21.7.2014, n. 1142), quelle di dimensioni modeste, o prive di pavimentazione di contorno (C.S., Sez. I, 15.1.2014, n. 3601), nel caso di specie, al contrario, il manufatto è stato realizzato in muratura, dispone di un "camminamento perimetrale" largo m. 1,20, ed ha dimensioni tutt'altro che trascurabili (m. 12 di lunghezza e m. 6 di larghezza), dovendo pertanto essere considerato quale nuova costruzione.

Né infine risultano fondate le censure sollevate nell'ultimo motivo, in cui l'istante deduce la violazione dell'art. 3 L. n. 241/90.

Come sopra evidenziato, il provvedimento impugnato ha infatti dettagliatamente descritto la consistenza dell'opera abusiva, che è stata dal medesimo qualificata in termini di "nuova costruzione", ed indicato le norme giuridiche violate.

Per giurisprudenza pacifica, l'attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata, che non abbisogna di particolare motivazione, essendo sufficiente fare riferimento all'accertata abusività delle opere che si ingiunge di demolire (C.S., Sez. VI, 6.9.2017, n. 4243), quantomeno, nei casi in cui non risulti intercorso un lungo lasso di tempo tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo, come avvenuto nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Il Collegio è esentato dal pronunciarsi sulle spese, che rimangono a carico del ricorrente, in conseguenza della mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Mauro Gatti Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.